

Ogni  
Giorno

# LA BANDIERA ITALIANA

Un  
Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.  
Prezzo anticipato di un trimestre  
Duc. 4. 50.

SUPPLEMENTO AL N. 28.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.  
Prezzo anticipato di un trimestre  
Franchi 7. 50.

Napoli 2 Settembre

AVVISO

Sono pregati tutti coloro che ancora non lo avessero fatto, inviare alla Direzione, per mezzo del procaccio, il prezzo dell'associazione al giornale.

—Sabato prossimo Festa di Piè-di-Grotta non pubblicheremo Giornale: il presente Supplemento compenserà agli associati la mancanza di detto numero.

In caso di notizie importanti pubblicheremo un Bollettino.

ATTI UFFICIALI

FRANCESCO II. ec.

Vista la legge del 3 luglio 1860 per l'organizzazione della Guardia Nazionale provvisoria del Regno;

Sulla Proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno;

Udito il Nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento disciplinare per servizio della Guardia Nazionale provvisoria del Regno

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 agosto 1860.

Firmato — FRANCESCO.

(Sequono le Firme de' Ministri)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA GUARDIA NAZIONALE PROVVISORIA.

TITOLO I — Disposizioni Preliminari.

Art. 1. Ogni individuo che abbia l'onore di far parte della Guardia Nazionale in servizio o per servizio che fuori, purchè indossi l'uniforme, alla subordinazione verso di chi è rivestito di grado superiore.

È caso d'insubordinazione ogni mancamento di rispetto, disobbedienza ed offesa, fatta dall'inferiore al superiore, con parole, gesti, minacce, o via di fatto, come pure ogni resistenza agli ordini ricevuti dal superiori in servizio, o per causa di servizio.

Art. 2. Le trasgressioni contemplate nel presente Regolamento commesse da cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale in servizio o per causa di servizio sono punibili con misure disciplinari, non ammende o con pene afflittive. Di queste, le prime vanno inflitte dai graduati del Corpo; nelle seconde s'incorrerà o di pieno diritto ovvero saranno comprese in una punizione speciale; le terze sono applicate dai Consigli di disciplina, salvo il disposto per casi singolari negli articoli seguenti.

Art. 3. La giurisdizione de' Consigli di disciplina non deroga a quella de' magistrati ordinari o norma delle leggi comuni del Regno, quando i fatti punibili nascano dalla competenza speciale dei primi.

TITOLO II. — Delle misure Disciplinari e delle pene.

Art. 4. Le misure disciplinari sono:

1. l'ammonezione;
2. il doppio turno di sentinella;
3. il doppio turno di guardia;
4. la riprensione scritta nell'ordine del giorno.

L'ammonezione consiste nel ricordare a chi ha mancato l'offesa che si reca in quel modo agendo alla dignità di cittadino ed all'onore del Corpo: la medesima va praticata da chiunque trovasi a capo di qualsiasi servizio, ovvero da qualunque superiore in grado al medesimo. Se l'ammonezione corrispondesse con poco rispetto, sarà tradotta innanzi al Consiglio di disciplina per esservi giudicata, salvo che i mancamenti non fossero così lievi da rientrare nella sfera de' punibili dai graduati del Corpo.

Il doppio turno di sentinella consiste nel farne un'ora di più di quella cui l'individuo sarebbe obbligato.

Il doppio turno di guardia importa l'obbligo nell'individuo di portare una guardia fuori turno, e ciò indipendentemente dal servizio cui il medesimo sia tenuto di regola.

La riprensione scritta nell'ordine del giorno è la pubblicazione sul libro a ciò destinato, del fatto che le circostanze che lo accompagnano, e seguito da una formula di riprovazione, dandosene lettura pubblicamente nella prima riunione della forza.

Art. 5. L'ammenda, sia come pena principale, sia come accessoria, consiste nel pagamento di una somma non minore di grana sessanta, nè maggiore di ducati dodici alla Cassa del Battaglione, la cui esazione si opererà col mezzo delle coazioni amministrative che sono espressamente concesse al Quartier Mastro del Battaglione; vi sarà un massimo ed un minimo nell'ammenda, e la misura del massimo sarà raggiunta solo in considerazione o della gravità del fatto, ovvero del grado che occupa l'individuo che l'ha commesso.

Art. 6. Le pene sono:

1. l'arresto semplice;
2. l'arresto di rigore;
3. la sospensione del grado;
4. la degradazione;
5. la espulsione.

L'arresto semplice consiste nel rimanere l'individuo preso e disarmato nel posto di Guardia, durante il periodo di espiazione, senza poterne uscire per ragione qualunque. Questo periodo sarà di uno fino a tre giorni.

L'arresto di rigore è di primo a secondo grado: quello di primo grado consiste nella permanenza dell'individuo nel recinto di un castello pel tempo assegnato dalla punizione; quello di secondo grado nella chiusura dell'individuo in una stanza appositamente destinata in un castello per tutto il periodo di espiazione.

La durata di questa pena è di un giorno fino a quindici.

La sospensione del grado importa la perdita temporanea del medesimo per un periodo non minore di un mese nè maggiore di sei, riducendosi in tal periodo l'individuo a prestare il servizio da comune.

La degradazione è la perdita totale del grado col ritorno al ruolo dei comuni.

L'espulsione è la cancellazione del nome dell'individuo dai ruoli della Guardia Nazionale.

Le punizioni inflitte dal presente articolo saranno trascritte nell'ordine del giorno del Battaglione.

Per la espulsione, oltre all'esser trascritta all'ordine del giorno come le altre, sarà a doppia letta a tutta la forza riunita sotto le armi, e comunicata per mezzo del Comandante a tutti gli altri Battaglioni, per far noto che l'individuo non fa più parte della Guardia Nazionale.

Ad ognuna delle pene dal num. 1. al num. 4. sarà unita un'ammenda tra il massimo ed il minimo dell'art. 5 secondo le circostanze, ed a giudizio del consiglio di disciplina.

TIT. III. Delle trasgressioni e del modo di punirle.

Art. 7. Le punizioni comminate dagli art. 4, 5 e 6 del presente regolamento, eccettuato il doppio turno di sentinella che è per gli individui semplici, saranno di comune applicazione, tanto pe questi quanto per qualunque graduato sino a Capitano, che si rendesse colpevole di un'infrazione alle regole di servizio, o che trascorresse in atti offensivi della disciplina, o della dignità della Guardia Nazionale.

Queste punizioni fino al n. 2 dell'art. 6, potranno essere date dal Comandante del Battaglione su rapporti che gli verranno diretti dai suoi dipendenti: potranno pure essere ordinate dall'Uffiziale che si troverà a comandare il servizio, o se fuori servizio anche dal Capitano della compagnia o il trasgressore appartenente, o pure dal Capitano di ispezione.

Contro le punizioni inflitte ne' termini di quest'articolo competerà gravame a' Consigli di Battaglione. I mancamenti che portassero alle pene comminate dal n. 3 inclusivo al n. 5 dell'art. 6 saranno giudicati dai Consigli di Battaglione, ed in grado di gravame dal consiglio generale di provincia giusta l'art. 16.

Art. 8. I Comandanti de' Battaglioni saranno soggetti alle pene previste dall'art. 6, e non potranno che essere loro inflitte dai Consigli di disciplina, composti a' termini dell'art. 16.

Art. 9. Qualunque componente la Guardia Nazionale da basso-uffiziale in sotto, il quale chiamato ad un servizio senza far costare a tempo oppure uno valide ragioni d'impedimento, non vi si prestasse, sarà punito la prima volta con l'ammenda di carlini 12 se individuo semplice, e di carlini 18 se graduato. In quest'ammenda s'incorrerà pel fatto stesso della mancanza, e verrà esatta dal Quartier Mastro del Battaglione, mediante le coazioni amministrative, cui rimane espressamente fatto sopra la semplice partecipazione, che obbligatoriamente dovrà essergli fatta dal Capo di quel servizio cui siasi mancato, munito dal visto del Comandante. Quando per avventura si trascurasse la partecipazione del Capo-posto ed il Comandante venisse a cognizione della mancanza, di sporrà direttamente il pagamento dell'ammenda, tanto a danno dell'individuo mancato quanto del Capo-posto che non abbia riferito.

La seconda mancanza sarà punita col doppio della multa unitamente ad una delle misure disciplinari dell'art. 4; la terza col massimo dell'ammenda, e coll'arresto semplice nella misura che crederà il Comandante.

Nelle identiche punizioni s'incorrerà da coloro che stando sotto le armi in una istruzione, rivista, parata, o riunione qualunque della forza, si appartano dalle righe senza il dovuto permesso; ovvero essendo di servizio abbandonino le armi ed il posto prima di esserne rilevati; e la sentinella che abbandoni il suo posto sarà a drittura punita con gli arresti di rigore da quattro ad otto giorni.

Se i mancamenti previsti in questo articolo siano commessi da Uffiziali, la multa sarà sempre doppia di quella de' graduati, ed alle punizioni discrezionalmente inflitte dal Comandante a termini dell'art. 4. andrà unita la sospensione da uno a sei mesi.

Contro siffatte punizioni, la cui esecuzione non saprebbe differirsi senza affievolire la forza della disciplina, sarà permesso all'individuo punito di reclamare al Consiglio di Battaglione, nel solo fine di provare che il mancamento non sia dipeso da volontà decisa d'insosservare a' propri doveri. Nel caso che l'individuo riuscisse nel suo gravame, della decisione sarà fatta menzione nell'ordine del giorno, per ristorarlo presso i suoi compagni d'armi del suo patito amor proprio.

Art. 19. I sotto-uffiziali capotati e guardie semplici che al battere della chiamata o della generale non si presentino ai Posti o Quartieri senza legittimo impedimento, andranno soggetti, oltre alla multa di l'art. precedente, agli arresti di rigore da due a quattro giorni;

Gli uffiziali alla multa ed agli arresti, di rigore da quattro a otto giorni.

Art. 4. Ogni mancanza di subordinazione sarà punita con una delle pene inflitte dall'articolo 3, a proporzione della gravità del fatto occorso; salvo sempre il giudizio presso i magistrati ordinari nei modi e casi previsti dalle leggi penali in vigore.

Art. 12. Qualunque componente la Guardia Nazionale rivestito di grado, che indossando l'uniforme trascorra in abuso di autorità o di detti oltraggiosi contro un graduato inferiore o un semplice comune, sarà punito secondo la gravità de' casi con due a sei giorni di arresto di rigore; e se gli oltraggi fossero accompagnati da vie di fatto, ancorchè leggerissime, incorrerà nella sospensione del grado per sei mesi. Se i detti abusi si esercitassero contro qualunque cittadino che non faccia parte della Guardia Nazionale, saranno puniti con le identiche pene.

Art. 13. Le diverse punizioni comminate dagli articoli precedenti saranno applicabili negli identici casi quando la contravvenzione sia commessa dagli Aiutanti Maggiori, Aiutanti Sotto Uffiziali, Musicanti, Tamburi, Trombe o altri assoldati, ma gli arresti saranno da essi espiati secondo lo Statuto penale militare.

Art. 14. Se in seguito di giudizio cui sarà stato soggetto un cittadino appartenente alla Guardia Nazionale risultasse condannato da tribunali ordinari per furto, frode, falsamento, calunnia, falsa testimonianza, per reati contro la fede pubblica, e simili, sarà egli dichiarato indegno di farne parte, e però soggetto alla espulsione.

Art. 15. Egualmente soggetto alla espulsione sarà colui che rimanesse convinto d'illeciti guadagni o di mercantili operati in occasione del servizio della Guardia Nazionale o per cause relative al servizio medesimo.

#### FTOLO IV. — Della giurisdizione de' consigli di disciplina e graduati del corpo.

Art. 16. I Consigli di disciplina sono di due classi, cioè:

1. Consiglio di Battaglione;
2. Consiglio Generale di Provincia.

Il primo sarà composto di cinque giudici, un Relatore ed un segretario; il Comandante del Battaglione farà da Presidente, uno dei giudici sarà di grado eguale al giudicabile, gli altri tre de' diversi gradi superiori; il Relatore che eserciterà le funzioni di Ministero pubblico sarà un Uffiziale subalterno, o un Sotto Uffiziale, ed il segretario un Sotto Uffiziale. Se non vi sieno Uffiziali di grado superiore al giudicabile, come nel caso di Capitan, i quattro giudici saranno tutti Capitani.

Il Consiglio Generale di Provincia sarà composto di sette giudici, di un Relatore e di un segretario. Vi prenderanno parte da Presidente il Comandante in Capo o in sua vece l'Uffiziale supe-

riore in grado della Guardia Nazionale, ovvero il più antico di nomina tra i Comandanti di Battaglione della Provincia; uno dei giudici sarà di grado eguale al giudicabile; gli altri cinque de' diversi gradi superiori con non meno di due Comandanti di Battaglione: il Relatore sarà un Capitano che assumerà le funzioni di Ministero pubblico; ed il Segretario un Uffiziale subalterno. Quando non vi possono essere Uffiziali di grado superiore al giudicabile, come nel caso di Comandante di Battaglione, tutti i giudici saranno di grado eguale, cioè Comandanti.

Art. 17. Per la nomina de' componenti i Consigli di disciplina, la durata delle funzioni dei componenti, il modo di riunirsi, la procedura da osservarsi, la maniera di giudicare, i gravami, e la esecuzione, sono richiamati in vigore, per quanto si adattino al presente Regolamento, le disposizioni contenute negli articoli 36 e seguenti dello Statuto disciplinare provvisorio del 19 aprile 1848.

Art. 18. Il Comandante in Capo ed i Comandanti di Battaglione potranno sospendere i Sotto-Uffiziali, e punire questi ed i comuni con le misure disciplinari dell'art. 4 non che con l'arresto semplice sino a tre giorni; avran pure la facoltà di far tradurre in giudizio disciplinare chiunque mancasse più gravemente.

Art. 19. Ogni Uffiziale potrà imporre lo arresto semplice sino a due giorni a qualunque subordinato.

Art. 20. Ogni Sotto Uffiziale avrà la facoltà d'intimare l'arresto semplice sino a 24 ore agli individui del proprio Battaglione di grado inferiore a lui o comune, o anche di grado eguale, ma che si trovino sotto i suoi ordini, dandone immediatamente parte al comune superiore.

Art. 21. Per tutt'altre contravvenzioni, la cui punizione non sia devoluta specificamente a' graduati del Corpo dagli articoli precedenti, saranno giudicate dai Consigli disciplinari di Battaglione, salvo il gravame al Consiglio Generale di Provincia.

Art. 22. Il Consiglio disciplinare di Battaglione, oltre la giurisdizione ordinaria che esercita, si costituirà secondo il bisogno in giudizio di scrutinio per esaminare se gli individui ammessi a far parte della Guardia Nazionale, e quelli che dovranno esservi annoverati in seguito, s'incontrino per avventura in uno de' motivi di esclusione indicati dalla legge, ovvero manchino de' requisiti analoghi alla dignità della corporazione, così in fatto di condotta politica, come per qualità morali. In tali casi sarà ammesso qualsiasi chiarimento dall'individuo soggetto allo scrutinio, ma il giudizio del collegio sarà inappellabile ed eseguito economicamente.

#### ARTICOLO TRANSITORIO.

A completare i ruoli della Guardia Nazionale gli individui allistati dalle autorità municipali saranno chiamati a ricevere le rispettive patentiglie, e mandando a presentarsi, l'Uffiziale municipale ne darà avviso al Comandante del Battaglione, il quale curerà d'invitarli nuovamente fra 24 ore per l'oggetto indicato, e persistendo nella loro negativa s'intenderà che già siano in servizio, e quindi colpiti dalle pene inflitte contro coloro che mancano al servizio.

Napoli 30 agosto 1860.

L'Approvo  
Firmato — FRANCESCO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

— 30 agosto. Il commendatore don Roberto Betti, già consultore dell'abolita consulta dei reali domini di qua del faro, è nominato consigliere di Stato, in luogo del commendatore don Luigi Cianciulli, messo al ritiro a sua domanda.

— 28 agosto. Don Grambattista Ferrante, presidente della gran Corte civile delle Calabrie, è destinato presidente della gran Corte civile di Aquila, in luogo di Don Gaetano Giardini chiamato ad altra carica. È accettata la rinuncia dell'avv. Don Tito Cacace alla carica di giudice di gran Corte civile destinato a servire da consigliere della Corte suprema di giustizia di Napoli. A Don Gregorio Morelli, consigliere della Corte suprema di giustizia, col soldo di giudice di gran Corte civile, è

accordato il soldo di annui ducati duemila. Don Domenico Colosimo, presidente di gran Corte criminale, è nominato consigliere della C. suprema col soldo di annui ducati duemila. Don Giuseppe Magnotta, giudice della gran C. civ. di Napoli, è nominato consigliere della C. supr. in missione di presidente della gran Corte civile delle Calabrie, col soldo di annui ducati duemila. Don Raffaele Laudisio, giudice della gran Corte crim. di Napoli in attenzione di destino, è nominato giudice della gran Corte civile di Napoli. Don Giovanni Rossi, giudice di gran Corte crim. con le funzioni di proc. gen. presso la gran Corte criminale di Chieti, è traslocato nella gran Corte crim. di Lucera, in luogo di Don Nicola Guacchi destinato altrove. Don Filippo Capone, ex intendente della provincia di Principato Ultra, è nominato sostituto procuratore generale presso la gran Corte crim. di Chieti. Don Cesare Longobardi, avv. presso i collegi giudiziari di Salerno, è nominato giudice di gran Corte criminale con le funzioni di sostituto al proc. gen. presso la gran Corte crim. di Salerno, in luogo dell'avv. Don Giuseppe Rossi, rinunziante. Don Giuseppe Politi, giudice della gran Corte crim. di Principato Citra, è nominato vicepresidente di gran Corte crim. con le funzioni di presidente della gran Corte criminale di Cosenza. Don Giuseppe Crispo, giudice di gran Corte crim. in attenzione di destino, è reintegrato nella sua carica con le funzioni di procur. gener. presso la gran Corte criminale di Teramo, in luogo di don Giuseppe Polignani rinunziante. L'avv. Don Francesco Paolo Catucci è nominato giudice di gr. C. crim. in missione di presidente del trib. civ. di Principato Ultra, in luogo di Don Filippo de Blasio rinunziante. Don Matteo Ciccone, giudice della gran Corte crim. di Principato Ultra, è traslocato nella gran Corte crim. di Principato Citra. Don Francesco de Stefano, giudice della gr. Corte crimin. di Campobasso, è traslocato nella gran Corte crim. di Principato ultra. Don Egidio Giordano, giudice del trib. civ. di Lecce, è nominato giudice della gran Corte crim. di Teramo, in luogo di Don Francesco Saverio Marighano, messo al ritiro. L'avv. don Salvatore Mollera è nominato giudice del trib. civile di Lecce. Don Leopoldo de Luca, giudice della gran Corte criminale di Potenza, è nominato sostituto al procuratore presso il trib. civile di Terra di Lavoro, in luogo di Don Giovanni de Filippo, chiamato ad altra carica. Don Domenico Zeuli, intendente chiamato ad altre funzioni, è nominato giudice della gran Corte criminale di Napoli, col grado di giudice di gran Corte civile. L'avv. Don Oreste Cacace è nominato giudice di gran Corte criminale con le funzioni di presidente del trib. di commercio di Foggia, in luogo di Don Francesco Caggiano, rinunziante. Don Luigi Parisio, giudice della gran Corte crim. di Reggio, è traslocato nella gran Corte crim. di Campobasso. Don Giovanni Gizi, giudice del trib. civile di Terra di Lavoro, è nominato giudice della gran Corte criminale in Reggio. Don Antonio Nunziante, giudice del trib. civ. di Chieti, è traslocato nel tribunale civile di Terra di Lavoro. Don Francesco Muzi, giudice soprannumerario di trib. civ., è nominato giudice ordinario del trib. civ. di Chieti. L'avv. Don Giuseppe Notarnicola è nominato giudice del trib. civile in Salerno. Don Giovanni Fusco, giudice del circondario San Ferdinando in Napoli, è messo al ritiro. Don Carlo Cipolla, giudice di circondario di prima classe, con le funzioni di segretario del proc. gen. presso la gran Corte crim. di Napoli, è nominato giudice del circondario San Ferdinando in questa capitale. L'avvocato don Giandomenico Romano è nominato ufficiale di carico del ministero e segretario di Stato di grazia e giustizia col grado di ufficiale di ripartimento e col soldo di mensuali ducati sessanta, in luogo di don Antonio Folgori, rinunziante. Don Carlo Bussola, giudice del trib. civ. di Principato Citra, è traslocato nel trib. civ. di Napoli, in luogo di don Francesco Guerrera rinunziante. Don Raffaele d'Agnesse, presidente della gran Corte crim. di Basilicata, è messo al ritiro. Don Pasquale Lenzi, giudice supplente del trib. di comm. di Napoli, è nominato giudice ordinario dello stesso collegio, in luogo di don Mariano Arlotta, rinunziante. (sarà continuato)

## CRONACA NAPOLITANA

1 Settembre ore 4 p. m.

— Verso le quattro si sparse voce, che il Ministero il quale aveva in mente di dichiarare al Re come non gli fosse più possibile di rimanere in Napoli, avesse smesso questo pensiero, e si fosse venuti a questi termini di conciliazione. che il Re avrebbe allontanato da Napoli Cutroffano, Ischitella, il Cardinale arcivescovo; il Ministero si fosse riprovato a difendere il Regno, e intanto si sarebbe vissuto, il più tranquillamente che si sarebbe potuto, altre 24 ore. (Nazionale)

Ore 6 p. m.

Ma queste voci ebbero poca persistenza e durata. Più tardi, si sentì dire, che nè questi nè altri termini erano stati accettati dal Re: che il Ministero aveva ben date le sue dimissioni, dicendo di non volerle ritirare, che a patto del rinvio del Comandante di Piazza e del generale della Guardia Nazionale; che il re non s'era risoluto nè a questo nè a quello: che le dimissioni, quindi, non erano accettate; e che intanto si provava, se fosse possibile, di raggranellare una nuova combinazione ministeriale, della quale era dato l'incarico al consigliere Pietro Ulloa, e si aggiungeva che questi avesse già trovato quattro compagni, di cui l'uno fosse il generale Girolamo difensor di Venezia, e già general Piemontese. (Id.)

— A quest'ora lo stato delle cose non è punto immedicabile. Il Ministero è dimissionario. Il Consigliere Ulloa, incaricato della nuova composizione ministeriale, si è diretto al sig. Giuseppe Lauria, il quale ha rifiutato di prender parte al Ministero; e la stessa difficoltà si vuole che trovisi in persona di chiunque altro ne sia richiesto. (Id.)

Ore 7 p. m.

— Ieri chiamati al Ministero i dodici Comandanti la Guardia Nazionale di Napoli esposero con franchezza e con vive parole la situazione del paese. Si distinse tra essi per l'energia il Maggiore Ferrante.

— Le truppe delle provincie degli Abruzzi e di Puglia ripiegano sopra Napoli ed Avellino.

— Il generale Vial è tornato a Napoli; le truppe di Montebone parte si son date a Garibaldi, parte sono tornate alle lor case.

— Un vascello misto, a vela e vapore, e bandiera inglese, era segnalato da Sicalandra nel distretto di Sapri. Quando sono accaduti i fatti del Vallo, ha fatto una salva continuata. Parrebbe che il 31 a notte sia accaduto uno sbarco in Sapri. Grande agitazione a Salerno.

— Circolano per la piazza i seguenti

### BOLLETTINI

Nella scorsa notte per effetto di una trama infernale, erano malvagi e tristissimi uomini sul punto di consumare una di quelle nefandezze di cui solamente la corte romana sa rendersi colpevole. Il disegno della trama, spedito in altissimo luogo dal Cardinale Antonelli per mezzo di un monaco ed il proclama a stampa che doveva iniziarsi la esecuzione, trovarsi nelle mani dei Ministri con altri documenti ne quali costoro medesimi veggonsi segnati fra le vittime.

È questa la terza o quarta volta che la misericordia di Dio ha preservato la nostra capitale dagli orrori di una festa di S. Bartolomeo. Non istanciammo la provvidenza. Tutti i cittadini.

— Napoli 30 agosto 1860. La crisi prodotta dalla scoperta della trama non è ancora terminata, ma tutto annunzia che il Ministero la viverrà sui Comandanti della Piazza e della Guardia Na-

zionale. Pertanto, senza smettere le precauzioni e gli apparecchi a respingere ogni aggressione, fa d'uopo mostrare la massima calma, ch'è sempre più imponente dell'agitazione.

Napoli 31 agosto 1860.

— Un altro indegno attentato è minacciato dalla reazione; essa vuol mandare ne' porti austriaci la nostra Flotta, e in tal guisa, privare il paese della forza marittima, porre la bandiera Napolitana sotto gli ordini dell'Austria, staccare dalle loro famiglie, e dannare all'Esilio i prodi Ufficiali della nostra marina — Questi fatti non vanno giudicati, basta denunciarli alla coscienza pubblica.

Il resistere a questi ordini non solo è un diritto ma un dovere.

Napoli 1 agosto 1860.

(Lampo)

— *Togliamo dal Nazionale la seguente*

LETTERA DEL GENERALE ULLOA

Noi pubblichiamo, con immensa soddisfazione del nostro animo, la seguente lettera, contenti di non avere a inscrivere il nome di Girolamo Ulloa fra quelli dei nostri nemici:

« Signor direttore,

« È falsa è calunniosa la voce che ella ha riferita su di me nel suo giornale di ieri. La opinione pubblica dovrebbe rispettare i sentimenti sinceri ed onesti di tutti, e specialmente dei cittadini che han patito e combattuto per la patria e per la libertà, e che han date pruove di disinteressato patriottismo.

« Ai miei numerosi amici di Francia io lor dirò che, non ho mai mancato di meritare la loro stima, e che facendo come fo, e vivendo isolato e ritirato dalla politica, l'è per me un gran sacrificio, che un giorno essi sapranno valutare.

« A coloro poi i quali spargono che io prendevo un portafoglio nell'interesse d'un Pretendente, io rispondo con tutta l'indignazione di un uomo onesto offeso gratuitamente ch'essi mentiscono; perchè giammai è stata fatta questione di portafoglio per me, nè direttamente nè indirettamente; nè mai il pretendente di Napoli ha trovato un nemico più pronunziato di me.

« Profferendomi grato che ella mi ha dato l'opportunità di smentire le voci sparse contro di me, la prego, signor direttore, di pubblicare questa mia lettera nel suo giornale, e di gradire i miei rispetti.

« Napoli 4° settembre 1860.

« GIROLAMO ULLOA ».

*Lettera di Carlo Poerio deputato al Parlamento italiano in Torino, al sig. Francesco Morelli.*

« Mio carissimo Morelli, ti ringrazio di cuore. La tua lettera affettuosa mi è pegno (e non mallese) della tua costanza, della tua amicizia e della saldezza de' tuoi principii. Son certo che continuerai sempre nella stessa via, che non ti lascerai vincere dall'illusione, nè ti farai trascinare da esempi funesti.

« Il tuo disinteressato affetto per la libertà, e per l'indipendenza della patria comune, sarà pertinace, solenne e duraturo.

« Ti farò piacere di sapere che alcuni ottimi giovani, che ora hanno data la dimissione di uffiziali di questo esercito e si sono recati in Torino, mi hanno fatto i più grandi elogi dei liberali di Santamaria, e delle accoglienze fatte loro, quando erano costà di guarnigione.

« Sebbene la mia qualità di deputato al Parlamento italiano, non mi consenta per

ora di allontanarmi da Torino, puoi esser certo, che io seguo con l'affetto e con le speranze lo svolgimento dell'idea nazionale nella nobilissima regione in cui ebbi i natali.

« Spero che risorgerà gloriosa e si mostrerà degna dell'affetto fraterno di tutta la gente latina. Ma non bisogna illudersi. Se fummo i precursori di questa era novella, ora (pur troppo) siamo gli ultimi, e dirò anche meritamente, perchè siamo stati turbolenti ed ignari, avventati e timidi, abbondanti in parole e poveri di fatti.

« Questi vecchi peccati, li abbiamo scontati con dieci anni di più abietto servaggio. Ora possiamo risorgere, ma a due condizioni indispensabili. Primamente, conviene che il paese si disciplini e si educi alla virtù del sacrificio. In secondo luogo fa mestieri che nelle tempeste inevitabili della vita politica, il nostro sguardo sia volto ad una grande idea, la nazionalità, e questa deve essere la nostra stella polare, nell'arduo e faticoso cammino. Questi consigli io posso darti, poichè tu conosci il mio segreto, e sai che ho dato a me stesso il giuramento di non accettare mai più un pubblico uffizio, eccetto quello di deputato.

« Saluto gli amici che ancora di me si ricordano, e li abbraccio di cuore ».

CARLO POERIO.

— Nel nostro n. 23 riproduciamo dalla Presse il rapporto del generale Bosco su' fatti di Milazzo dopo aver date le tre lettere di A. Dumas sullo stesso soggetto. Con la data del 28 agosto, dal bordo della fregata piemontese La Costituzione ci si rimette con richiesta di pubblicarlo, il seguente scritto che emana da un uffiziale dello stato maggiore del generale Garibaldi.

Signor Direttore,

Le piaccia dare tutta la pubblicità possibile alla presente, e con la maggiore sollecitudine, interessando ciò alla causa Italiana.

Nel n. 23 del suo periodico ho avuto luogo a scorgere che il corrispondente della Presse non sa farsi ragione perchè siasi spinta innanzi da Messina la colonna del Generale Bosco, mentre prima del giorno 20 luglio, era stato deciso di abbandonar tutta l'isola al Generale Dittatore. Non so farmi ragione io, perchè delle cose che sole ne' tempi attuali possono giustificarsi con documenti ufficiali, debban tenersi così gelosamente segrete. E perciò vengo francamente a esporre il vero stato di quanto v'è su l'attacco di Milazzo, e su tutti gli episodi, che lasciano il pubblico a conghietturare ciascuno secondo la propria opinione, o le proprie convinzioni. Credo di non aver smentito, improcchè nella mia qualità di Uffiziale di Stato Maggiore, avendo dovuto assistere anticipatamente, nell'atto, e posteriormente a que' fatti, mi sarebbe a colpa di alterarne nella più piccola parte il significato.

Era deciso che la Sicilia si lasciasse tutta al Generale Dittatore, e il Governo di Napoli spediva ordini al maresciallo sig. Clary perchè si fosse tenuto su la difensiva, sino a ulteriori ordini che gli avessero imposto di abbandonar le sue posizioni, e passar sul continente. Ma pare che il Comandante di Milazzo sig. Colonnello Pironti, avesse avuta la idea che le nostre truppe lo avessero assediato o per lo meno bloccato. Allora il Maresciallo sig. Clary vi spediva due battaglioni affini di tenere in rispetto il nemico, ed assicurava la ritirata di questi due battaglioni con un terzo piazzato ad Archi, e Spadafora, ed un quarto a Gesso e Colle S. Rizzo (rammento che qui trova un Colonnello che pochi anni fa ho conosciuto a Firenze) I due battaglioni erano provveduti di artiglieria, di cavalleria, viveri, ambulanze ec., ed avevano l'ordine di non attaccar mai, anzi di evitare rigorosamente gli attacchi. Questo è stato ripetuto pubblicamente nella locanda Trinacria in Messina, ed in casa del sig. Console Belga, e spero che il signor Generale Bosco lo ricorderà.

Quello che è incomprendibile e di cui ancora non saprei persuadermi si è, come dietro istruzioni così chiare, e messe a pubblica conoscenza, come mai sia venuto in mente al sig. General Bosco di attaccarci per il primo, e avendo trasgredito l'ordine del Clary, perchè questi si è tanto ostinato a volerlo difendere? Avrà le sue buone ragioni... ma debbono essere di grave consistenza, giacchè io sto a Napoli da molti giorni, e veggio il signor Clary pacificamente trangugiar tutto il veleno, che coloro i quali sono ignari della realtà degli accaduti, gratuitamente gli apprestano. Avendo dunque attaccati i nostri cacciatori a Molini, e menato tanto schiamazzo, era naturale che da noi si cercasse tagliar quella ritirata alle Regie truppe, che il maresciallo Clary avea disposto per portar noi sul Colle S. Rizzo, e poi a Messina. Così fu fatto, e diciamo il vero, il Comandante della posizione di Archi si difese se non con intelligenza, con moltissimo valore. Seppi che era stato castigato col castello dal sig. Bosco, ma io domanderai, se del castello era degno colui che avea dovuto cedere a forza maggiore, perchè l'eguale punizione non è stata data all'altro che senza trar colpo cercava di riprender la posizione, e gratuitamente l'abbandonava? E se ponderate ragioni militari gli avean suggerito di ritornare a Milazzo, perchè far continuar nella punizione quel bravo Comandante? Il dilemma è breve, e lasciamone la decisione al pubblico.

Tagliata la ritirata sopra Spadafora, e conoscendosi la impossibilità di aver soccorso, si decise lo attacco dal nostro Generale Dittatore, che più o meno è conosciuto. Noi avemmo gravi perdite, bisogna confessarlo; ma le avemmo da quell'artiglieria, che umanamente il signor Bosco faceva ritirare lasciandoci la sinistra scoperta, senza di che ne avremmo avute maggiori; ma gentilmente si ritirava nel Forte, e domandava soccorso per telegrafo al maresciallo Clary in Messina (1). Questi faceva partir sul momento la truppa di Gesso onde avesse ingrossata quella di Spadafora, l'altra del Colle S. Rizzo passava a Gesso, quella del Puntale Pistone andava al Colle S. Rizzo (Questi movimenti li ho osservati io stesso). Ma perchè il Dittatore avea fatto romper la strada di Spadafora, e piazzate dodici barche a difesa del passaggio, così era difficile di potere alle truppe riunite di marciar lo soccorso di Milazzo, e per non esser tagliate loro fu forza ritornar sul loro colle S. Rizzo. Nel tempo stesso si disponeva che il 3. e 7. di Linea mi pare: è certo che uno de' Corpi era comandato dal sig. Colonnello Anghisola) s'imbaccassero sul vapore francese *Bésil*; ma il Capitano di questo piroscafo faceva osservare al Maresciallo ch'egli non avrebbe potuto impedire il dritto di visita che i legni da guerra hanno, sulle navi da commercio, e per conseguenza egli non poteva rispondere se quelle truppe fossero state fatte prigioniere, e perciò vi era mestiere che lo si facesse scortar da due legni da guerra. Il Capitano del *Bésil*, il Comandante del *Descartes*, e il Console francese a Messina ricorderanno questa circostanza, che attraversava i piani del Maresciallo Clary, e questi erano fatti che accadevano sotto i miei occhi. — Quando poi vennero le navi da guerra, che ci aspettavamo d'essere bombardati, e ci preparavamo a lasciar Milazzo per ritornar pacificamente a Barcellona, tanto più che da un segnale telegrafico del Clary al Bosco capivamo che avea la intenzione di non entrare in trattative, la cosa mutava faccia, giacchè s'instauravano quelle trattative che ci fecero padroni della piazza e castello di Milazzo.

Questi sono i fatti, senza orpelli. Rispondo poi all'accusazione che il Generale Bosco lascia travedere nel suo rapporto contro del Dittatore. Se il Generale ha voluto i cavalli del Bosco egli è perchè (il sig. Bosco deve rammentarlo) avea fatto sapere che avrebbe voluto montar i suoi, e quelli del General Fabrizi. . . . Non è una giusta rappresentazione quella del Dittatore? Se i cavalli non fossero morti, sappiamo che era stato già disposto che si fossero mandati; ma chi poteva preveder la morte degli animali? Pare che il loro padrone nel separarsi da essi loro avesse ispirati nelle orecchie, sensi di grave cordoglio. . . . Il Generale Bosco dovrà pure rammentare che segua-

ta una Convenzione, è sacra l'osservanza di essa. Mi dica perchè tanta bile contro del Generale Garibaldi il quale poteva alla sua vo la rompere ogni relazione, e ricominciar le ostilità, quando dopo stipulato l'accordo s'inchiodavano le artiglierie, e si stabiliva una miccia per far saltar la polverista! ma la generosità del Dittatore ha fatto sembrante da non esser intesa di questa grave infrazione. Il sig. Colonnello Anzani e il sig. Colonnello Pironti spero che non mi smentiranno. Il signor Generale Bosco sappia che noi rispettiamo la bravura ove la troviamo, e abbiamo tributato a lui gli onori che gli spettavano, quando usciva dal Castello di Milazzo sotto il braccio del nostro Cenni, e s'evanimo ch'egli voglia desistere dal tanto rumore per un affare il quale non ha alcuna importanza su piani stabiliti dal Generale Dittatore; ma che provano all'evidenza quanto il signor Generale Bosco si sia lasciato trascinar dalla coerenza, contro di chi ha saputo aver per lui dei riguardi straordinari che per nessun titolo esso meritava.

Si compiaccia inserire il presente nel suo giornale; gradisca gli attestati della mia stima. Napoli a Bordo della Costituzione 28 agosto 1860.

C. G.

Ufficiale di Stato maggiore Italiano.

(1) Prego il signor Fonseca a dichiarar se ho alterato in menoma parte il vero, e prego altresì il mio sig. Ayala al quale ripresento i miei complimenti.

#### PROVINCIE

— Sala 30 Agosto 1860. Questa mane dopo avere nei giorni anteriori riunite le colonne di Vallo, di Santangelo, di S. Rufo, Sassano, S. Giacomo, Polla, S. Arsenia, Auletta, Cagiano e Diano, secondato dell'irresistibile spirito patriottico di quelle popolazioni alla testa di circa 3000 insorti, mi sono recato, in compagnia del capo militare cittadino Luigi Fabrizi, nel comune capoluogo di Sala ove accolti con entusiasmo da quelle popolazioni, si è inaugurato il Governo Provvisorio. Ne rimetto in copia i primi atti. Altre colonne si aspettano tra poche ore; la rivoluzione si va organizzando. È tale lo spirito del popolo che le armi non bastano ai volontari e ce ne è d'uopo sempre più; si provvegga a rimettermene.

Il Prodittatore della Provincia di Salerno Membro del Comitato Unitario Nazionale  
*Giovanni Matina.*

IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA E DEL GENERALE GARIBALDI DITTATORE DELLE DUE SICILIE.

L'anno 1860 il dì 30 agosto in Sala nella Casa della Sottintendenza, riuniti il Sindaco ed il Corpo Decurionale del detto Comune. Visto lo Stato d'insurrezione della Provincia, vista la proclamazione del Governo Provvisorio per Vittorio Emanuele Re d'Italia e del Dittatore Generale Garibaldi. Visto essere desiderio generale l'unità della nazione, e la libertà della Patria; partecipando il Municipio a questi sensi di patriottismo riconosce l'unità d'Italia e la proclama con Vittorio Emanuele ed il Generale Garibaldi Dittatore, e fa atto di adesione al Governo Provvisorio già proclamato. Dal che si è redatto processo verbale sottoscritto dal Sindaco e dai Decurioni.

Il Sottintendente del Distretto di Sala D. Luigi Guerritore alla presenza di 3000 uomini armati, capitani dal cittadino Giovanni Matina, e proclamanti lo Stato insurrezionale, l'unità d'Italia con Re Vittorio Emanuele ed il Generale Garibaldi Dittatore, dichiara di rassegnare il suo potere nelle

mani del popolo insorto e per esso del cittadino *Giovanni Matina nominato Commessario Civile della Provincia, che assume il titolo di Prodittatore, con facoltà di nominare il Governo provvisorio insurrezionale aggregandosi quei cittadini che nel suo patriottismo crederà opportuno.*

Dichiara inoltre di rimettere tutti i poteri militari nelle mani del sig. Luigi Fabrizi Capo Militare della insurrezione, che gli assume e sottoscrive il verbale.

— Alcuni vapori della flotta napoletana avendo avuto ordini d'andare in crociera nelle acque di Salerno, tutti gli uffiziali si son parte riflettati, parte sono scomparsi.

— L'insurrezione in Altamura è forte. Le truppe disertano; le autorità codono; il banco della provincia esaurito di denaro pubblico; il mar. Flores dichiara di non veder riparo.

— Il comitato centrale della Calabria citeriore fa nota al pubblico la seguente notizia: La truppa di Tiriolo persuasa dei miei poteri ha deposto le armi.

Gli uffiziali sono già partiti per venire da me a ricevere le assicurazioni dei loro gradi.

In Catanzaro sventola la bandiera con la croce di Savoia avanti del palazzo della intendenza e presso la statua di Garibaldi.

#### ULTIME NOTIZIE

— Il Ministero è rimasto al potere. Il maresciallo Cataldo assume stamane il comando della piazza. Il maresciallo Cutrofiani parte dal regno. Il generale Bosco à protestato al Re che non intende far parte della divisione di Von Mechel che comprende la brigata estera.

— Si dice che Garibaldi è a Sala.

DISPACCO PARTICOLARE DEL NAZIONALE (Agenzia Stefani.)

(Torino, 31 agosto — Parigi 30)

— Il Times dice che malgrado il discorso di Persigny, l'Inghilterra proseguirà l'armamento. In Damasco 70 uccisori sono stati impiccati; 110 fucilati.

Fondi Francesi	68,05
Consolidati Inglesi	92,00.

— La Gazzetta Austriaca crede sapere che il progettato viaggio della regina Vittoria a Berlino non avrà più luogo, causa la fattagli opposizione da lord John Russell. Secondo l'opinione del ministro, questo viaggio, impresso immediatamente dopo la conferenza di Toplitz, poteva dar luogo a interpretazioni sfavorevoli all'accordo col governo francese. La Gazzetta di Colonia riproduce con riserva questa notizia e vi aggiunge che l'abboccamento di Toplitz non avvenne in nulla l'intimo accordo tra l'Inghilterra e la Prussia.

#### BORSA DI NAPOLI

1 SETTEMBRE

3 per 100	Contanti. . . . . Duc.	87 3/4
4 per 100	idem. . . . . »	76 1/2
Rendita di Sicilia	idem. . . . . »	86

Il gerente EMMANUELE FARINA.

Stabilimento Tipografico Strada S. Sebastiano N. 44.